

Comunicazione n. DIN/1010906 del 14-2-2001

inviata alla società di gestione del risparmio...

Oggetto: ... s.g.r. s.p.a. - Quesito relativo agli artt. 10, comma 1, lett. s) e 12, comma 1, lett. l) della delibera Consob n. 12191/99

L'art. 10, comma 1, lett. s) della delibera n. 12191/99 ("*Disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti abilitati e degli agenti di cambio*") prevede, con riguardo alle società di gestione del risparmio, l'obbligo di comunicare alla Commissione, entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, "*l'elenco dettagliato dei fondi comuni promossi e collocati a distanza, con indicazione per ciascun fondo dell'ammontare della raccolta lorda e netta*".

Al riguardo, con nota del 19 gennaio 2001, codesta Società ha chiesto "*se per le SGR - ai fini della citata disposizione - si debba considerare esclusivamente la raccolta diretta, ovvero anche quella effettuata tramite i soggetti collocatori incaricati*".

Si osserva sul punto che la comunicazione richiesta alle SGR concerne esclusivamente i dati di raccolta diretta dei fondi comuni promossi e collocati a distanza.

La citata delibera adotta, infatti, un metodo di imposizione soggettiva degli obblighi di comunicazione di dati e notizie in capo ai soggetti intermediari; pertanto, non è necessario che le SGR comunichino i dati di raccolta indiretta, in quanto un obbligo analogo a quello stabilito dall'art. 10, comma 1, lett. s) è posto da altre disposizioni della medesima delibera in capo ai "soggetti abilitati" allo svolgimento del servizio di collocamento.

Codesta Società ha chiesto, inoltre, "*se- sempre ai fini della citata disposizione - a seguito di una sottoscrizione iniziale non a distanza, le operazioni successive a valere sul medesimo rapporto effettuate a distanza, debbano essere rese in considerazione ai fini delle segnalazioni*".

Si rileva in proposito che l'elenco dei fondi comuni da segnalare debba comprendere anche i fondi oggetto di operazioni successive effettuate tramite la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza, sempre che si tratti di raccolta diretta della SGR.

Per quanto riguarda l'art. 12, comma 1, lett. l) si rileva, infine, che valgono considerazioni analoghe a quelle appena sviluppate, con la precisazione che si tratta di una disposizione che obbliga soggetti diversi dalle SGR; essa è rivolta, infatti, agli "intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, e autorizzati allo svolgimento del servizio di collocamento.

CONSOB

Giuseppe D'Agostino - Fabrizio Tedeschi